

## REGOLAMENTO EMITTENTI

(approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

### Proposte di modifica in materia di prospetto, comunicazioni *price sensitive*, diritti dei soci, OPA e altre

## ESITI DELLA CONSULTAZIONE

17 Luglio 2013

### *Premessa*

Il 3 maggio scorso è stato pubblicato il documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento Emittenti (“RE”) in materia di prospetto, comunicazioni *price sensitive*, diritti dei soci, OPA e altre. La consultazione si è conclusa in data 24 maggio.

Le modifiche sono suddivise in due gruppi relativamente alle proposte oggetto della consultazione:

1. Modifiche necessitate dal mutato quadro normativo comunitario e nazionale (conseguenti al recepimento della direttiva Prospetto e della direttiva Transparency, di coordinamento con il decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184, e con il decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91).
2. Altre modifiche derivanti dalla prassi applicativa.

### **I. Sintesi delle proposte oggetto della consultazione**

Sono state sottoposte alla consultazione del mercato le proposte di modifica necessitate dall’aggiornamento del quadro normativo dell’Unione Europea in materia di prospetto, nonché conseguenti alle modifiche legislative apportate al TUF in materia di comunicazioni *price sensitive*, *diritti dei soci* e *mercati regolamentati*.

Con riferimento alla disciplina del **prospetto** sono aggiornate le disposizioni regolamentari che fanno rinvio al Testo Unico Finanziario (“TUF”), per tenere conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 184/2012, di recepimento della Direttiva 2010/73/UE.

Inoltre, si è tenuto conto della circostanza che lo scorso anno la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 486/2012, il quale ha apportato consistenti modifiche al Regolamento (CE) 809/2004 relativo al prospetto, al prospetto di base, alla nota di sintesi e alle condizioni definitive, con la conseguenza che tali norme sono diventate direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza necessità di un loro recepimento in fonti normative interne.

Altri interventi riguardano **l'ammissione alle negoziazioni, il giudizio di equivalenza** e il c.d. *prefiling*.

Ai fini del **giudizio di equivalenza**, si ritiene opportuno, in linea con l'ordinamento comunitario, adottare un approccio regolamentare adeguato alle specificità dell'emittente e dell'operazione, piuttosto che definire, a livello generale e sotto forma di schema, le informazioni che devono essere presenti nel documento per essere considerate equivalenti a quelle riportate in un prospetto. Peraltro, con la comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 sono state definite linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata in tale ambito negli ultimi anni.

La *ratio* di tale intervento è quella di consentire agli operatori di predisporre un documento da sottoporre al giudizio di equivalenza di qualità elevata sin dall'inizio dell'istruttoria, con evidente riduzione dei tempi della stessa e quindi degli oneri amministrativi a carico degli operatori stessi.

Come già chiarito nella suddetta comunicazione, l'elenco delle informazioni ivi indicate non assume "*carattere esaustivo e normativo*", atteso che comunque, in considerazione delle specificità dell'emittente e dell'operazione, la Consob può ritenere necessarie ulteriori informazioni ai fini del giudizio di equivalenza.

Con riferimento alla pubblicazione del **prospetto per l'ammissione alle negoziazioni** di valori mobiliari il cui controvalore sia inferiore ad euro 5 milioni, si provvede ad abrogare l'esenzione in parola (art. 57, comma 1, lett. l), tenuto conto che essa non trova esplicito riscontro nel quadro normativo comunitario, né nell'ordinamento degli altri Stati membri dell'UE.

Limitatamente alle azioni, può trovare applicazione esclusivamente l'esenzione prevista dal RE (art. 57, comma 1, lett. a) qualora esse rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

Resta ferma l'esenzione prevista in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, per le emissioni di prodotti finanziari di analogo importo (art. 34-ter, comma 1, lett. c), in linea con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2003/71/CE.

Si introduce, inoltre, il cd. *prefiling*, già previsto relativamente all'approvazione dei prospetti, al fine di contribuire a ridurre i termini istruttori e a semplificare l'istruttoria stessa.

Con riferimento alle altre modifiche conseguenti al coordinamento della normativa regolamentare con quella di rango primario, si segnalano:

- **il conferimento e revoca della delega** per l'assemblea dei soci (in conseguenza del decreto legislativo n. 91/2012) può avvenire mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per una maggiore armonizzazione della disciplina della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto;
- **la disclosure delle informazioni price sensitive** da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF per effetto della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184/2012;

- la disciplina delle operazioni effettuate sui **sistemi multilaterali di negoziazione**, che, in base alla nuova formulazione dell'articolo 205 del TUF, come modificato dal decreto legislativo n. 184/2012, sono equiparate a quelle svolte nei mercati regolamentati.

Nel medesimo documento sono illustrate ulteriori proposte di modifica del RE, elaborate in ragione della prassi applicativa, principalmente in materia di OPA.

Per rafforzare il regime di trasparenza in costanza di un'OPA, è previsto:

- l'obbligo per l'offerente di comunicare la sospensione e il successivo riavvio dei termini istruttori previsti per l'approvazione del documento d'offerta (articolo 38) e per l'adozione delle delibere di riduzione e di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria (rispettivamente articoli 47-*bis* e 47-*sexies*);

- l'obbligo di rendere nota al mercato la decisione di presentare alla Consob un'istanza per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria (articolo 47-*sexies*);

- l'obbligo di rendere noto al mercato il comunicato dell'emittente con i relativi allegati entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione (articolo 39).

Infine, sono state proposte in consultazione alcune modifiche di carattere meramente formale, volte a semplificare e razionalizzare la disciplina vigente.

## II. Osservazioni pervenute

Sono pervenute osservazioni da parte di:

- BORSA ITALIANA;
- Studio legale associato CLIFFORD CHANCE;
- ASSONIME;
- Prof. LUCA ENRIQUES;
- Sig. MARCO BAVA.

Pertanto, ASSONIME ha sollevato una problematica relativa all'applicabilità dell'esenzione ai sensi dell'art. 119-*bis*, comma 7 (non oggetto della consultazione), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società quotate, comprese tra il 2% e il 5%, da parte delle società di gestione e soggetti abilitati, acquisite nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione.

In sostanza, la fattispecie riguarda l'acquisto di azioni (i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione in presenza di talune condizioni), che, in deroga all'art. 120 del TUF, non comporta l'obbligo di un'apposita comunicazione alla società partecipata e alla Consob, quando anche superiore al 2% purché inferiore al 5%.

ASSONIME ha sollevato, altresì, una questione concernente l'art. 37, comma 1, lett. d), del Regolamento Mercati, in materia di quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.

In particolare, la citata disposizione prevede l'istituzione di un comitato di controllo interno, composto da amministratori indipendenti, nonché *“Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti”*.

Secondo quanto rappresentato, conseguentemente il vigente art. 37, comma 1, lett. d), del RM imporrebbe una presenza maggiore di componenti indipendenti rispetto a quanto previsto dal Codice di autodisciplina approvato da Borsa Italiana s.p.a. in materia di *corporate governance*<sup>1</sup>.

Le problematiche sopra esposte potranno formare oggetto di analisi nell'ambito dei prossimi lavori di revisione delle norme regolamentari, anche per tenere conto delle relative osservazioni da parte di altri operatori del mercato.

Nella medesima sede, verrà valutata, altresì, l'opportunità di procedere all'emanazione di due comunicazioni di tipo “testo unico”, in materia di OPA e assetti proprietari (come richiesto da **ASSONIME**), che accorpino le precedenti comunicazioni anche al fine di abrogare quelle ritenute incompatibili con il quadro normativo vigente.

Per una compiuta descrizione delle osservazioni pervenute e delle relative valutazioni, si rinvia alle sezioni successive del presente documento. Le altre proposte di modifica sulle quali non sono pervenute osservazioni, sono confermate nei medesimi termini descritti nel documento di consultazione del 3 maggio 2013, al quale si rinvia, altresì, per la valutazione delle modifiche regolamentari sull'attività degli operatori e sugli interessi degli investitori (cfr. paragrafo 3 del documento di consultazione).

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Il Codice di autodisciplina raccomanda l'istituzione di:

- un comitato per il controllo e rischi (che sostituisce il comitato per il controllo interno) composto integralmente da amministratori indipendenti ovvero *in maggioranza* da indipendenti, ma in tale ultimo caso, il presidente del comitato è scelto tra questi (7.P.4);
- un comitato per le remunerazioni, la cui composizione è analoga a quanto previsto per il comitato per il controllo (6.P.3);
- un comitato per le nomine, composto in maggioranza da indipendenti (5.P.1).

## REGOLAMENTO EMITTENTI

### 1. MODIFICHE NECESSITATE DAL MUTATO QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE

#### 1.1 MODIFICHE CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PROSPETTO E DELLA DIRETTIVA *TRANSPARENCY* COME MODIFICATE DALLE DIRETTIVE 2010/73/UE E 2010/78/UE

Proposta di modifica in consultazione	Osservazioni e valutazione	Testo ad esito della consultazione
<p style="text-align: center;"><b>Parte II</b> <b>Appello al pubblico risparmio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 3</u></b> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla</p>		

<p>negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando <b>che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo</b> <del>quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis, lettera b).</del> A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</li> <li>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</li> <li>3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</li> <li>4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;</li> <li>5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;</li> </ol> <p>(...)</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento <u>alla lett. b)</u>, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene non necessario prevedere l'avvertenza secondo cui <i>“qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo”</i>, essendo la stessa già contenuta nell'Allegato XXII al Regolamento 809/2004/CE.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>La precisazione introdotta si limita soltanto a completare la definizione di “informazioni chiave” contenuta nell'art. 2, par. 1, lett. s) della direttiva Prospetto, la quale specifica che tali informazioni devono essere fornite agli investitori, fra l'altro, per consentire loro di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente, <i>“fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b)”</i>. Tale ultima previsione recita, appunto <i>“qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo”</i>.</p>	<p>Si confermano le modifiche all'art. 3.</p>
---	--	---

<p>regolamento (CE) n. 809/2004 e <b>successive modifiche</b> della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato, <del>unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico,</del> è depositato presso la Consob <b>secondo le modalità specificate dalla stessa</b> nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione <b>nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</b></p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>c) o <del>mediante</del> <b>in</b> forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Osservazioni</b></p> <p>Relativamente al <u>comma 1</u>, il <b>prof. L. ENRIQUES</b>, per una maggiore conoscibilità delle norme, ritiene opportuno, invece di rinviare genericamente alle “<i>modalità specificate dalla</i>” Consob, fornire l’indicazione del documento o dello spazio virtuale (quale potrebbe essere il sito internet) nel quale il potenziale utente può rinvenire le informazioni circa le modalità di deposito presso la Consob.</p> <p style="text-align: center;"><b>Valutazioni</b></p> <p>Si condivide l’opportunità di fornire ulteriori indicazioni sulla modalità di deposito del prospetto presso la Consob.</p> <p>Si ricorda che il deposito del prospetto presso la Consob, a seguito di apposito avviso da essa pubblicato lo scorso mese di dicembre, avviene tramite il sistema informativo DEPROEM. Per evitare di dover procedere a modifiche del Regolamento Emittenti solo in funzione di una possibile ulteriore evoluzione delle modalità di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato è depositato presso la Consob secondo le modalità specificate <b>dalla stessa con propria comunicazione</b>, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l’offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>(...)</p>

<p>(...)</p> <p><b>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c),</b> <del>L'</del>l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>(...)</p>	<p>deposito informativo, si ritiene opportuno mantenere nel regolamento un riferimento generico in proposito.</p>	<p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>(...)</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 11</u></b> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o <del>dell'offerente</del> <b>della persona responsabile della redazione del prospetto</b>, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti: a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene che la proposta integrazione della <u>lett. b)</u> non appare corretta qualora l'Italia sia lo Stato membro d'origine e l'offerta si svolga solo in altri Stati membri, tenuto conto che in tale circostanza il prospetto potrebbe già essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale (e nessuna traduzione sarebbe pertanto richiesta). Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di utilizzare una formulazione più generica e richiedere una copia del prospetto approvato "<u>nonché, ove applicabile ai sensi dell'art. 12, una copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti</u></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 11</u></b> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti: a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è</p>

<p>disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p><b>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni;</b></p> <p><b>c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o l'offerente <del>altra persona responsabile della redazione del prospetto</del> trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente, <del>l'offerente</del> <del>ovvero</del> <del>le</del> <del>altre persone responsabili</del> o <b>altra persona responsabile</b> della redazione del prospetto si <del>assumono</del> <b>assume</b> la responsabilità di tale</b></p>	<p><i>di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale”.</i></p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'esigenza di integrare la lett. b) nasce dall'esperienza concreta delle istruttorie svolte dalla Consob, in cui, in alcuni casi, si è verificato che l'emittente, in caso di passaportazione del prospetto, non fosse consapevole della circostanza che una copia tradotta del prospetto dovesse, laddove previsto dall'art. 19, par. 2 e 3, della direttiva Prospetto, essere messa a disposizione del pubblico nei paesi in cui viene effettuata l'offerta. Tale copia deve essere inviata dall'autorità dello Stato membro d'origine (in questo caso la Consob) alle autorità dei paesi ospitanti: ciò spiega dunque l'obbligo di trasmettere alla Consob la copia tradotta del prospetto soltanto – ovviamente – quando ciò sia necessario ai sensi dell'art. 19, parr. 2 e 3, della direttiva Prospetto. Per una maggiore tutela del pubblico degli investitori, si modifica il testo regolamentare prevedendo che dell'assunzione di responsabilità sia fatta espressa dichiarazione nel medesimo prospetto tradotto o nella nota di sintesi.</p>	<p>fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p><b>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, <b>nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12</b>, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni <b>con apposita dichiarazione;</b></b></p> <p>(...)</p> <p><b>c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione <b>con apposita dichiarazione.</b></b></p>
---	--	---

# CONSOB

<p><del>traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</del></p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto <b>nonché all'AESFEM.</b></p> <p>(...)</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono <del>pubblicati</del> <b>validi</b> in Italia <del>e</del> <b>a condizione</b> che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1 e <b>l'AESFEM abbia ricevuto il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</b></p>	<p>Ciò precisato, al fine di migliorare la chiarezza del dettato normativo, si ritiene di modificare la lett. <i>b</i>) nel senso proposto dal partecipante alla consultazione.</p> <p>Con riferimento al comma 4, si ritiene opportuno modificare il testo regolamentare per allinearlo al testo sistema della Direttiva che è imperniato sul concetto di notifica (art. 18) da parte dell'autorità dello Stato membro d'origine all'autorità competente e all'AESFEM.</p>	<p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.</p> <p>(...)</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia <b>a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <i>(Regime linguistico del prospetto)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della</p>		

<p>finanza internazionale. <b>Se l'offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</b></p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. <b>Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Il <b>prof. L. ENRIQUES</b> ritiene più preciso indicare nel <b>comma 3</b> che quanto ivi previsto valga <i>“In entrambi in casi”</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Si ritiene non condivisibile l'osservazione formulata. Infatti, il primo periodo del comma 3 prevede per l'emittente o l'offerente la possibilità di scegliere se redigere il prospetto in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. L'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il prospetto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale sussiste nel caso in cui il prospetto sia stato redatto in italiano.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p>	<p>Si confermano le modifiche all'art. 12.</p>
---	--	--

4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:

a) l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;

b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.

Con riferimento al comma 4 (che non è stato posto in consultazione), lo Studio legale associato **CLIFFORD CHANCE** evidenzia l'opportunità di sostituire il richiamo alla redazione del prospetto con la messa a disposizione del pubblico, quando l'Italia è Stato membro ospitante. In tale caso, il prospetto redatto nella lingua richiesta dallo Stato membro d'origine è messo a disposizione in lingua italiana ovvero in una lingua comunemente accettata nel mondo della finanza internazionale - con traduzione della nota di sintesi in italiano - ai fini dell'offerta (anche) in Italia.

#### Valutazioni

L'osservazione formulata, per quanto condivisibile, non può essere accolta. La Direttiva invero richiama la "redazione" del prospetto, sebbene sia evidente che essa sia finalizzata alla messa a disposizione del pubblico, quando l'Italia è Stato membro ospitante.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b> <i>(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</i></p> <p>1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p>(...)</p> <p><b>e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</b></p> <p>(...)</p> <p><del>l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Osservazioni</b></p> <p><b>BORSA ITALIANA</b> e lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> non concordano con la proposta eliminazione dell'esenzione prevista dalla <u>lettera l)</u>, tenuto conto che le emissioni di strumenti di importo limitato (&lt;5mln di euro), pur non rientrando in una fattispecie in esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto, non sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva Prospetto secondo quanto disposto dall'art. 1, par. 2, lett. h). Pertanto, si dovrebbe dedurre che tali emissioni non siano assoggettate all'obbligo di pubblicazione del prospetto d'offerta e del prospetto di ammissione alle negoziazioni. Ove si ritenesse il contrario, si potrebbe verificare una crasi tra la disciplina dell'una e dell'altra, per cui le emissioni di importo limitato, aventi ad oggetto obbligazioni, sarebbero assoggettate all'obbligo di pubblicazione del prospetto per la quotazione e non per l'offerta; mentre, per le sole offerte aventi ad oggetto azioni, troverebbe applicazione altresì l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni secondo quanto previsto dall'art. 4, par. 2, lett. a), della direttiva (<i>azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della</i></p>	<p>Si confermano le modifiche al comma 1</p>
---	---	--

~~prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;~~

(...)

*stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato).*

In particolare, Borsa Italiana osserva che la proposta in consultazione, determinando un regime più rigoroso per le ammissioni alle negoziazioni delle emissioni di importo limitato e per gli aumenti di capitale delle società a bassa capitalizzazione, rappresenterebbe un importante disincentivo all'avvicinamento delle PMI alla quotazione.

### **Valutazioni**

Le suesposte osservazioni non possono essere accolte.

Se da un lato l'esenzione in parola non trova esplicito riscontro nel quadro normativo comunitario, dall'altro è pur vero che ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2003/71/CE, non rientrano nell'ambito applicativo della stessa *“gli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 000 000 di euro”*.

Dal punto di vista esegetico, il richiamo all'offerta contenuto nella predetta disposizione non appare del tutto univoco se vada inteso come riferito alla sola *offerta al pubblico*, come definita ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. d), ovvero *anche all'ammissione alle negoziazioni*.

Il dato testuale sembra deporre nel senso di una

## CONSOB

limitazione alla sola offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita.

Dalla comparazione con gli ordinamenti di altri Stati UE è emerso quanto segue:

- Germania: l'art 1, par. 2, del *Wertpapierprospektgesetz (WpPG)* sancisce l'inapplicabilità della relativa disciplina ai titoli emessi da banche ovvero emittenti azioni ammesse alle negoziazioni, qualora il prezzo di vendita sia inferiore a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi;

- Francia: agli effetti dell'art. 411-2 del *Code monétaire et financière*, che disciplina unicamente l'offerta al pubblico, l'art. 211-2 del *Règlement Général* dell'AMF esclude dall'ambito applicativo dell' "offerta al pubblico" l'offerta di titoli il cui importo totale nell'Unione sia compreso tra 100 000 EUR e 5 000 000 e che non rappresentino più del 50% del capitale dell'emittente. Peraltro, si prevede che per i titoli ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione l'importo massimo può essere ridotto a 2,5 milioni di euro, su richiesta della società di gestione del mercato; nulla si prevede con riferimento all'ammissione alle negoziazioni.

- UK: nel senso dell'inapplicabilità dell'esenzione depono la *sec. 85 del Financial Services and Markets Act 2000*,(FSMA) ove non si richiede il prospetto per l'offerta avente ad oggetto *transferable securities* secondo lo *Schedule 11 (9)*, ossia qualora il controvalore

# CONSOB

<p><del>2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando</del></p>	<p>sia inferiore a 5 milioni di euro.</p> <p>- <u>Olanda</u>: ai sensi dell'articolo 5:3 della <i>Wet op het financieel toezicht</i> (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari), l'obbligo di prospetto non si applica all'offerta al pubblico, qualora il corrispettivo totale dell'offerta di strumenti finanziari nello Spazio economico europeo sia inferiore a € 100.000, calcolato per un periodo di dodici mesi.</p> <p>Dal suesposto quadro normativo, non può che constatarsi <u>l'assenza</u> di analoghe disposizioni a quella di cui si è proposta l'abrogazione, né è dato riscontrare un raccordo dell'inapplicabilità della disciplina relativa all'ammissione alle negoziazioni con quanto previsto per l'offerta al pubblico.</p> <p>Limitatamente alle azioni, può trovare applicazione esclusivamente l'esenzione prevista dal comma 1, lett. a), del medesimo articolo, qualora esse rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento al tema delle <i>fusioni inverse</i>, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene opportuno il mantenimento dell'attuale previsione regolamentare contenuta nel comma</p>	<p><b>2. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità</b></p>
---	--	---

~~l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:~~

~~a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;~~

~~b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite ai valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;~~

~~c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori dei valori mobiliari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.~~

~~3. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 2, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito:~~

~~a) dalla relazione dell'organo amministrativo~~

2, in quanto la stessa ha una duplice funzione: da un lato, infatti, definisce compiutamente l'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 117-*bis*, del TUF (ovvero individua i casi in cui l'entità degli attivi della società quotata incorporante sia significativamente inferiore alle attività dell'incorporata), dall'altro lato, la norma individua un *set* informativo più corposo di quello previsto nelle altre operazioni di fusione ma più coerente con la tipologia di operazione concretamente posta in essere.

Anche **BORSA ITALIANA** sottolinea l'opportunità di ripristinare i riferimenti definitivi delle operazioni rilevanti ai fini dell'art. 117-*bis* del TUF.

### Valutazioni

Si condividono le osservazioni formulate dai due partecipanti alla consultazione circa la necessità di recuperare la definizione di "fusioni inverse" rilevante ai fini dell'art. 117-*bis* del TUF.

Si ribadisce, comunque, anche per tale categoria di operazioni l'opportunità di adottare un approccio flessibile che tenga conto delle specificità dell'emittente e dell'operazione piuttosto che definire a livello normativo le informazioni che devono essere presenti nel

**degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.**

~~di cui all'articolo 2501 *quinquies* del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;~~  
~~b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.~~

documento per essere giudicato equivalente.

## **Osservazioni**

Pur esprimendo un generale apprezzamento per le proposte in consultazione, ASSONIME ha sollevato perplessità circa la compatibilità della comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 con i principi di *better regulation* e con le disposizioni contenute nella legge sul risparmio (l. 262/2005), che prevedono che l'Autorità ponga in consultazione provvedimenti di carattere generale.

## **Valutazioni**

In ordine al giudizio di equivalenza, la modifica regolamentare sottoposta alla consultazione è finalizzata ad allineare la disciplina in materia a quanto previsto in sede comunitaria, ove le informazioni che devono essere presenti nel documento per essere considerate equivalenti a quelle da riportare in un prospetto non sono definite, in via generale, sotto forma di uno schema; ciò essenzialmente perché il documento da rendersi disponibile come condizione per l'applicazione dell'esenzione non è in ogni caso un prospetto e, pertanto, non appare coerente con la *ratio* della disciplina prevedere che esso contenga tutte le informazioni presenti in un prospetto.

Tenuto conto del corretto inquadramento

dell'istituto in esame nel sistema delle regole di derivazione comunitaria in materia, la modifica proposta consente di snellire il procedimento e adattarlo a seconda delle specificità dell'emittente e dell'operazione.

Nella medesima prospettiva di razionalizzazione degli adempimenti richiesti al mercato per beneficiare dell'equivalenza, si è ritenuto opportuno emanare la comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 contenente le linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza, al fine di focalizzare l'attenzione del mercato sulle informazioni che sono state sovente oggetto di apposite richieste istruttorie da parte della Consob, nell'ambito dei relativi procedimenti, in quanto ritenute essenziali al fine di informare compiutamente gli investitori sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipanti all'operazione e sui diritti connessi agli strumenti finanziari.

Lo *ratio* di tale intervento è quello di consentire agli operatori di predisporre un documento da sottoporre al giudizio di equivalenza di qualità elevata sin dall'inizio dell'istruttoria, con evidente riduzione dei tempi della stessa e quindi degli oneri amministrativi a carico degli operatori stessi.

Come già chiarito nella medesima comunicazione, l'elenco delle informazioni ivi indicate non assume “*carattere esaustivo e normativo*”, atteso che comunque, in

<p>4. Gli emittenti quotati ed eventualmente il diverso soggetto risultante dall'operazione di fusione o scissione che chiede</p>	<p>considerazione delle specificità dell'emittente e dell'operazione, la Consob può ritenere necessarie ulteriori informazioni ai fini del giudizio di equivalenza.</p> <p>Quale mera ricognizione delle informazioni che hanno costituito oggetto di precedenti richieste istruttorie da parte della Consob, si esclude che tale comunicazione possa essere considerata come "innovativa" del sistema delle regole e, pertanto, possa acquisire un'efficacia precettiva nei confronti degli operatori, tale da determinare un obbligo di consultazione ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che va propriamente circoscritto all'attività di "rulemaking").</p> <p>In considerazione di quanto sopra, non si condividono i rilievi espressi da ASSONIME circa la dubbia compatibilità dell'anzidetta comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 con i principi di <i>better regulation</i> e con le disposizioni contenute nella legge sul risparmio.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>In merito all'eliminazione del <u>comma 3</u>, lo Studio legale associato CLIFFORD CHANCE esprime condivisione della proposta in commento anche in considerazione della citata comunicazione.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p>	<p>4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle</p>
---	---	---

<p><b>L'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni</b>, trasmettono alla Consob, <del>ai fini della valutazione di equivalenza,</del> <b>il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa ai fini del giudizio di equivalenza e l'istanza per ottenere tale giudizio</b> i documenti di cui ai commi 2 e 3 e le eventuali integrazioni almeno quindici trenta giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima della fusione. Si applica l'articolo 52, comma 1-bis.</p> <p>(...)</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto <del>dalla lettera d) del comma 1</del> <b>dal comma 1, lettera d)</b>, entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoposizione <del>presentazione</del> <b>presentazione</b> alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in</p>	<p>Con riferimento al <u>comma 4</u>, per una maggiore chiarezza del dato normativo a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3, il <b>prof. L. ENRIQUES</b> ritiene opportuno l'inserimento dell'inciso "<i>Nei casi previsti dal comma 1, lettera d)</i>".</p> <p><b>Valutazioni</b></p> <p>L'osservazione è accolta. Tuttavia, si ritiene opportuno eliminare il riferimento al "diverso soggetto risultante dall'operazione", in quanto tale soggetto, non esistendo ancora come entità giuridica, non può essere destinatario di un obbligo di comunicazione nei confronti della Consob.</p> <p><b>Osservazioni</b></p> <p>Con riferimento al <u>comma 8</u>, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> condivide la necessità di disciplinare il procedimento istruttorio in maniera più dettagliata; tuttavia, ritiene opportuno che la tempistica delle varie fasi del procedimento sia definita in maniera maggiormente dettagliata. Al riguardo il partecipante alla consultazione propone di introdurre il termine di 10 giorni lavorativi in capo all'Autorità ai fini della richiesta di informazioni supplementari e uno di analoga durata in capo alla società richiedente al fine di ottemperare a tali richieste istruttorie.</p>	<p>negoiazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1-bis.</p> <p>(...)</p> <p>Si confermano le modifiche al comma 8</p>
---	---	---

## CONSOB

<p><b>cui pervengono alla Consob tali informazioni.</b> <del>dei documenti, eventualmente integrati anche su richiesta della Consob, di cui ai commi 2 e 3.</del></p>	<p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Le osservazioni proposte non possono essere accolte, poiché non tengono conto della necessità di coniugare le esigenze di vigilanza con la tempistica dell'istruttoria.</p>	
---	---	--

**1.2 MODIFICHE DI COORDINAMENTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 11 OTTOBRE 2012, N. 184**

Proposta di modifica in consultazione	Osservazioni e valutazione	Testo ad esito della consultazione
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Parte III Emittenti</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo II Informazione societaria</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I Disposizioni generali</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Art. 65-septies</b></u> <i>(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)</i></p> <p>(...)</p> <p><del>3-bis. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l'articolo 65-octies, commi 3 e 3-bis. Ai fini dello stoccaggio e del deposito presso la Consob, gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari:</del> <b>a) inviano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato</b></p>	<p style="text-align: center;"><u><b>Osservazioni</b></u></p> <p>ASSONIME ritiene opportuno chiarire con riferimento al <u>comma 3-bis</u>:</p> <p>i) alla lett. a), in presenza di un generico riferimento all'emittente, se il meccanismo di stoccaggio debba essere quello individuato dalla controllante o, in linea di continuità con il comma 3 dell'art. 65-octies di cui si propone l'abrogazione, dalla controllata;</p> <p>ii) alla lett. b), se la pubblicazione debba avvenire sul sito della controllante, diversamente da quanto attualmente previsto al comma 3 dell'art. 65-octies che prevede la</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Parte III Emittenti</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo II Informazione societaria</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I Disposizioni generali</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Art. 65-septies</b></u> <i>(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)</i></p> <p>(...)</p> <p>3-bis. Ai fini dello stoccaggio e del deposito presso la Consob, gli emittenti valori mobiliari <del>controllanti emittenti strumenti finanziari</del>: a) inviano le informazioni regolamentate relative <b>agli emittenti valori mobiliari controllati</b> al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato <b>dagli stessi controllati</b>, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio; b) assicurano la pubblicazione delle informazioni regolamentate relative <b>agli</b></p>

<p>dall'emittente stesso, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;</p> <p><b>b) pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati nel proprio sito internet.</b></p> <p>4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 <del>e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.</del></p> <p>5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative, <del>ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti,</del> entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. (...)</p>	<p>pubblicazione sul sito della controllata.</p> <p>Lo Studio Legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> non concorda con l'inserimento del <u>comma 3-bis</u>, ritenendo opportuna una disciplina organica delle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito nel caso di emittenti controllanti (emittenti valori mobiliari ovvero emittenti strumenti finanziari) in relazione a società controllate (emittenti valori mobiliari ovvero emittenti strumenti finanziari).</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>In linea di continuità con quanto previsto in precedenza dall'art. 65-<i>octies</i>, si conferma che il meccanismo di stoccaggio e il sito internet cui si fa riferimento sono quelli individuati dagli stessi emittenti controllati, specificando le fattispecie indicate nelle lettere a) e b) del medesimo articolo.</p> <p>Con riferimento al comma 4, si elimina il richiamo agli Allegati al RE 3I e 3M, perché attinenti ai requisiti tecnici dei sistemi di diffusione e <i>filing</i> delle informazioni regolamentate.</p> <p>La materia in esame sarà oggetto di revisione nell'ambito di un più generale intervento di riordino del quadro normativo degli obblighi informativi relativi alla trasparenza societaria.</p>	<p><b>emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari</b> controllati nel sito internet degli stessi controllati.</p> <p>4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, <del>con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M,</del> da parte dei soggetti indicati al comma 1.</p> <p>Si confermano le modifiche al comma 5.</p>
--	---	--

**Art. 65-octies**

*(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.

~~2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-ter.~~

~~3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-septies, comma 4, i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati.~~

Si confermano le modifiche all'art. 65-octies.

Cfr. osservazioni *sub* art. 65-septies.

~~a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65 septies, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;~~  
~~b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.~~

~~3-bis. L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera a), si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.~~

4. I soggetti indicati al comma 1 ~~e i loro controllanti~~ depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati ~~nei commi~~ **nel comma 1 e 2** diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

**2. ALTRE MODIFICHE DERIVANTI DALLA PRASSI APPLICATIVA**

Proposta di modifica	Valutazione	Esiti consultazione
<p style="text-align: center;"><b>Parte II</b> <b>Appello al pubblico risparmio</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>Offerte pubbliche di acquisto o di scambio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <i>(Documento d'offerta)</i></p> <p>1. Il documento d'offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo unico, è trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico. <b>L'offerente diffonde senza indugio un comunicato al mercato per dare notizia dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori effettuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento alle proposte di modifica degli <u>art. 38 e 47-bis</u>, il <b>prof. L. ENRIQUES</b> reputa eccessivo prevedere in termini generali e astratti l'obbligo di comunicare le sospensioni della procedura, in quanto riguarderebbe anche operazioni e situazioni in cui l'informazione è priva di qualsivoglia interesse per il mercato. Pertanto, il partecipante alla consultazione ritiene preferibile che tale informazione sia data solo laddove effettivamente rilevante, sulla base di una valutazione caso per caso, che gli Uffici della Consob potrebbero operare in</p>	<p>Si confermano le modifiche all'art. 38</p>

<p><b>Unico, nonché del riavvio degli stessi.</b></p> <p>(...)</p>	<p>autonomia.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione non può essere accolta. L'elemento caratterizzante di tale informazione consiste proprio nel fatto dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori; né può condividersi che tale informazione possa essere data al mercato sulla base di una valutazione caso per caso da parte della Consob, posto che chiunque potrebbe avere interesse a conoscere la tempistica dell'offerta.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 39</u></b> <i>(Comunicato dell'emittente)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono resi noti al mercato entro <b>il giorno antecedente</b> il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.</p> <p>(...)</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p><b>ASSONIME</b> non condivide la proposta modifica dell'<u>art. 39</u> poiché andrebbe a comprimere il termine, potenzialmente già breve, a disposizione dell'emittente per la redazione del comunicato. Secondo le previsioni attualmente vigenti, il comunicato dell'emittente deve essere reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione (art. 39, comma 4); l'offerta non può avere inizio prima che siano trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione del relativo documento (art. 40, comma 5); ne consegue che l'emittente potrebbe disporre di un termine (minimo) di 5 giorni di mercato aperto per la predisposizione del comunicato. Con la modifica proposta, secondo</p>	<p>Si confermano le modifiche all'art. 39.</p>

	<p>l'associazione di categoria, il termine verrebbe ulteriormente ridotto, provocando problematicità soprattutto nel caso di offerte non concordate.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione non può essere accolta. Si ritiene, infatti, che la riduzione di un giorno del termine previsto per la redazione del comunicato non ponga in capo agli emittenti particolari criticità. Al riguardo, infatti, si rappresenta che, prima dell'adozione da parte della Consob della delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, vigeva l'obbligo di trasmissione preventiva alla Consob del comunicato, almeno tre giorni prima della data prevista per la sua diffusione e pertanto il termine a disposizione degli emittenti per la redazione del documento era di due - tre giorni.</p> <p>L'adempimento di tale obbligo non risulta aver rappresentato per gli emittenti un elemento di criticità, nella vigenza di una disciplina che, tra l'altro, prevedeva, che il comunicato dovesse contenere una serie di informazioni che nella disciplina attuale non sono più richieste.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p><b>Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 47-bis</u></b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedimento per la riduzione del prezzo</i></p>		

<p><i>dell'offerta pubblica obbligatoria)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall'articolo 102, comma 4, del Testo unico. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. <b>Dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori da parte della Consob nonché del riavvio degli stessi è data notizia senza indugio con un comunicato al mercato diffuso dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con esso.</b></p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Sul punto, cfr. le osservazioni formulate dal <b>prof. L. ENRIQUES</b> con riferimento all'art. 38.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Sul punto si rinvia a quanto sopra rappresentato sub art. 38.</p>	<p>Si confermano le modifiche all'art. 47-<i>bis</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parte III</b> <b>Emittenti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Disposizioni riguardanti l'ammissione alle</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Parte III</b> <b>Emittenti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Disposizioni riguardanti l'ammissione alle</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>negoziazioni di valori mobiliari</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 52</u></b> <i>(Comunicazioni alla Consob)</i></p> <p>(...)</p> <p><b>1-ter</b> La società di gestione del mercato comunica alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione o del giudizio di ammissibilità entro il giorno successivo alla presentazione della domanda da parte dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Relativamente al termine di decorrenza dell'adempimento informativo previsto nel nuovo <u>comma 1-ter</u>, <b>BORSA ITALIANA</b> ritiene più opportuno fare riferimento, conformemente alla regolamentazione del mercato, alla completezza della documentazione da produrre ai fini della procedura di ammissione.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>negoziazioni di valori mobiliari</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 52</u></b> <i>(Comunicazioni alla Consob)</i></p> <p>(...)</p> <p><b>1-ter</b> La società di gestione del mercato comunica alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione o del giudizio di ammissibilità entro il giorno successivo alla presentazione della domanda, <b>purché completa</b>, da parte dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione V</b> <b>Informazione Periodica</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 77</u></b> <i>(Relazione finanziaria annuale)</i></p> <p>1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <b>65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</b>, i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Secondo <b>ASSONIME</b> il richiamo all'art. 65-bis, comma 2, che consente di trasmettere allo SDIR unicamente il comunicato, dovrebbe essere esteso <u>agli artt. 81 e 82</u> relativi alla relazione semestrale e al resoconto intermedio di gestione. Analoghe osservazioni sono pervenute da <b>BORSA ITALIANA</b> che propone di estendere il richiamo all'articolo 65-bis, comma 2, anche all'<u>art. 81, comma 2</u>, del RE (relazione dei revisori).</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Le osservazioni sono accolte.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sezione V</b> <b>Informazione Periodica</b></p> <p>Si confermano le modifiche all'art. 77.</p> <p>Si provvede a modificare gli articoli 81 e 82 del RE nei termini che seguono:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 81</u></b> <i>(Relazione finanziaria semestrale)</i></p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <b>65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</b>,</p>

<p>consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <b>65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</b>, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Inoltre, i due partecipanti alla consultazione, per quanto riguarda il riferimento alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate via SDIR (o in proprio), suggeriscono di adottare una modalità redazionale omogenea, considerato che in alcune disposizioni si fa rinvio al “Capo I”, (del Titolo II), mentre in altre si richiamano analiticamente gli “<i>articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</i>”.</p> <p>Al riguardo Assonime ritiene più opportuno fare riferimento agli artt. <i>65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</i>.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Pur condividendo in via di principio le osservazioni svolte dai partecipanti, non si ritiene opportuno procedere ad ulteriori modifiche, fino ad una completa revisione della disciplina in materia di obblighi informativi degli emittenti.</p>	<p>i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 82</u></b> <i>(Resoconto intermedio di gestione)</i></p> <p>1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <b>65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</b>, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione VI</b> <b>Altre informazioni</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 84-ter</u></b> <i>(Relazioni illustrative)</i></p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Secondo ASSONIME, alla luce delle modifiche apportate alla norma primaria (art. 125-ter Tuf) dal d. lgs. n. 91/2012 (che ha precisato che la pubblicazione delle relazioni sia effettuata entro</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 84-ter</u></b> <i>(Relazioni illustrative)</i></p>

<p>1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli <b>65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</b>, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.</p>	<p>il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto “<i>in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno</i>”), sarebbe opportuno modificare il <u>comma 1</u> dell’art. 84-ter in modo conforme al nuovo testo dell’art. 125-ter, nei seguenti termini: “<i>Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall’art. 125-ter, commi 1 e 3, del Testo Unico</i>”.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L’osservazione è accolta.</p>	<p>1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, <b>previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno</b>, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109</u></b> <i>(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)</i></p> <p>(...)</p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e</p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento alla <u>lett. b)</u>, il <b>prof. L.</b></p>	<p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi</p>

# CONSOB

<p>circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:</p> <p>(...)</p> <p>b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e <del>tramite la tempestiva pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.</del></p>	<p><b>ENRIQUES</b> ritiene non giustificata la scelta di <i>imporre</i> agli emittenti strumenti finanziari diffusi la pubblicazione nel sito internet quale modalità di diffusione delle informazioni <i>price sensitive</i>, posto che, a seguito dell'abrogazione (con d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012, art. 3) dell'art. 116, comma <i>2-ter</i>, del TUF, parrebbe non più sussistente l'obbligo per tali emittenti di dotarsi di un sito internet.</p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> osserva, con riferimento alla <u>lett. b)</u>, che, nel corso dei lavori di semplificazione del RE nel 2012 (cd. fase II), la Commissione aveva individuato nel sito internet il mezzo di comunicazione più appropriato e il ricorso allo SDIR come modalità alternativa alla pubblicazione nel sito internet. Pertanto, si chiede di chiarire se vi sia stato un mutamento di orientamento e in tal caso di estendere la modifica nei medesimi termini anche agli art.110 e 111.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>Come rappresentato nel documento di consultazione, l'art. 109 del RE è stato modificato per rendere più chiara la disposizione ivi contenuta. Infatti, gli emittenti strumenti finanziari diffusi diffondono le informazioni privilegiate tramite invio alle agenzie di stampa ovvero, facoltativamente,</p>	<p>pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:</p> <p>(...)</p> <p>b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, <b>ove disponibile.</b></p>
---	--	--

## CONSOB

	<p>attraverso l'utilizzo di uno SDIR (sistema di diffusione delle informazioni regolamentate).</p> <p>In entrambi i casi, gli emittenti diffusi pubblicano, di norma, sul proprio sito internet le informazioni regolamentate (principalmente le informazioni <i>price sensitive</i> ed i documenti contabili), al fine di consentire un agevole accesso a tali informazioni da parte degli investitori.</p>	
--	--	--

**Modifiche agli Allegati 1A e 1I**

Proposta di modifica in consultazione	Osservazioni e valutazione	Testo ad esito della consultazione
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1A</b></p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato</u></p> <p><i>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999)</i></p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Osservazioni</b></p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene opportuno volgere in positivo la precisazione e indicare chiaramente quale informazione può essere omessa, purché sia fatto esplicito richiamo a documenti allegati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Valutazioni</b></p> <p>La precisazione ha il fine di regolare i casi, verificatisi nell'esperienza concreta delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1A</b></p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato</u></p> <p><i>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999)</i></p> <p>(...)</p>

<p><b>A) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<del>nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</del></p> <p>(...)</p> <p><b>d-bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)</b></p> <p><i>e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica.</i></p>	<p>istruttorie, in cui chi presenta l'istanza talvolta omette informazioni richieste dal <i>facsimile</i> di comunicazione, che possono essere comunque rinvenute nei documenti allegati alla stessa, senza, tuttavia, precisarlo nella comunicazione. Si esclude che tale omissione possa riguardare gli elementi richiesti dall'art. 4 del Regolamento Emittenti, in quanto previsti appunto da una norma regolamentare. Tutte le altre informazioni possono essere omesse, purché vi sia espressa indicazione in tal senso nella comunicazione e vi sia un richiamo al documento e alla parte di esso in cui tali informazioni sono rinvenibili.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene corretto eliminare i richiami all'IPO contenuti nei punti 1)A)b), 1)B)b) e 1)C)b).</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta.</p>	<p><b>A) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<i>nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p> <p>(...)</p> <p><b>d-bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)</b></p> <p><i>e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica.</i></p>
--	---	--

<p><b>Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria]</b></p> <p>(...)</p> <p><b>f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</b></p> <p><b>f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</b></p> <p>(...)</p> <p><b>B) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto</b></p>	<p>Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [<i>in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria</i>]</p> <p>(...)</p> <p><i>f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</i></p> <p><i>f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</i></p> <p>(...)</p> <p><i>B) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di</i></p>
--	---

<p><b>nella forma di documenti distinti - Documento di registrazione</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 5 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]</i></p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene corretto eliminare i richiami all'IPO contenuti nei punti 1)A)b), 1)B)b) e 1)C)b).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Inoltre, il partecipante alla consultazione ritiene che il riferimento al comma 5 dell'art. 5 dovrebbe essere sostituito con il richiamo al comma 4-bis del medesimo articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Valutazioni</u></b></p>	<p>documenti distinti - Documento di registrazione</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, <b>comma 4-bis</b>, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... <i>[nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]</i></p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998</p>
--	--	--

<p>e dell'articolo <b>degli articoli 4 e 5</b>, comma <b>5 4-bis</b>, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<i>nel caso di sola offerta pubblica</i>]</p> <p style="text-align: center;"><b>OPPURE</b></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<i>nel caso di mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato</i>]</p> <p>(...)</p> <p><b>e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</b></p>	<p>L'osservazione è accolta.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento al caso di mera ammissione alle negoziazioni, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> non concorda con la precisazione che si propone di introdurre, non comprendendo quali possano essere i motivi di incertezza in tale caso e perché debba farsi riferimento alle norme dedicate all'offerta al pubblico.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'opportunità della precisazione proposta in merito alla possibile incertezza sulla tipologia di operazione che si intende attuare utilizzando il documento di registrazione trova riscontro nell'esperienza concreta delle istruttorie. In genere colui che formula l'istanza sa quale operazione intende attuare, per cui nella comunicazione, anche se riferita solo al documento di registrazione, fa</p>	<p>e degli articoli 4 e 5, comma <b>4-bis</b>, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<i>nel caso di sola offerta pubblica</i>]</p> <p style="text-align: center;"><b>OPPURE</b></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [<i>nel caso di mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato</i>]</p> <p>(...)</p> <p><b>e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</b></p> <p><b>e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente</b></p>
--	--	---

<p><b>e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</b></p> <p>(...)</p> <p><b>C) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Nota informativa sugli strumenti finanziari</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo <del>94, comma 4 e dell'articolo 113</del> <b>degli articoli 94 e 113</b> del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli <del>5, comma 5</del> <b>4</b> e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche</i></p>	<p>richiamo anche all'art. 113 del TUF e all'art. 52 del RE. Qualora, però, non vi sia tale certezza, si è ritenuto utile precisare che nella comunicazione andranno richiamate norme più generiche come quelle dell'art. 94, comma 4, del TUF e dell'art. 5, comma 4-bis, del RE, che si riferiscono soltanto alla ripartizione del prospetto in tre documenti e alla diversa suddivisione delle informazioni in tali documenti.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene corretto eliminare i richiami all'IPO contenuti nei punti 1)A)b), 1)B)b) e 1)C)b).</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta.</p> <p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Inoltre, il partecipante alla consultazione, in relazione al punto 1)C)b), non ritiene corretta l'eliminazione del riferimento al comma 4 dell'art. 94 del TUF e all'art. 5, comma 5, del RE.</p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p>	<p>che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</p> <p>(...)</p> <p><b>C) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Nota informativa sugli strumenti finanziari</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, <b>5, comma 5,</b> e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... <i>[nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p>
---	---	---

<p><i>L'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p> <p>(...)</p> <p>f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. <b>Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria]</b></p> <p>(...)</p> <p><b>g-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli strumenti finanziari conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</b></p> <p><b>g-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del</b></p>	<p>Si ritiene di accogliere soltanto in parte l'osservazione formulata, considerato che il richiamo al comma 4 dell'art. 94 del TUF è implicito nel richiamo all'intero art. 94.</p>	<p>(...)</p> <p>f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [<i>in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria</i>]</p> <p>(...)</p> <p><i>g-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli strumenti finanziari conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</i></p> <p><i>g-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE)</i></p>
---	--	---

<p><b>Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</b></p> <p>(...)</p> <p><u>2) Documentazione da allegare alla comunicazione</u></p> <p><b>A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</b></p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:</p> <p>(...)</p> <p><b>j) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto<sup>9</sup>;</b></p> <hr/> <p><small>Nota 9 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere</small></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento al punto 2)A)j) del presente Allegato nonché al punto 2, Tavola 1, lett. e) dell'Allegato 1I, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene opportuno precisare la necessità di allegare la copia tradotta del prospetto, ove richiesta ai sensi delle previsioni dell'art. 12.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta. Cfr., al riguardo, le valutazioni espresse con riferimento alle osservazioni pervenute sull'art. 11, comma 1, lett. b).</p>	<p>del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</p> <p>(...)</p> <p><u>2) Documentazione da allegare alla comunicazione</u></p> <p><b>A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</b></p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:</p> <p>(...)</p> <p><b>j) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto <b>ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento<sup>9</sup>;</b></b></p> <hr/>
---	--	--

<p><del>trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa. Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.</del></p>	<p>Si ritiene necessario, inoltre, correggere la formulazione della seconda frase della nota 4 a pag. 8 dell'Allegato in esame.</p>	<p>Nota 9 Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.</p> <p>Nota 4 Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione. <del>Nei casi in cui la data di inizio dell'offerta sia avviata in un tempo successivo all'approvazione del prospetto, l'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto ma prima della data di avvio dell'offerta. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i prodotti finanziari saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO II</b></p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO II</b></p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla</i></p>

<p><i>comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p>(...)</p> <p>2) <i>Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 1</b></p> <p><b>Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni</b></p> <p>Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:</p> <p>(...)</p> <p><del>b) il prospetto, redatto secondo le modalità</del></p>	<p><b><u>Osservazioni</u></b></p> <p>Con riferimento al <u>punto 2, Tavola 1, lett. e)</u> dell'Allegato II, lo Studio legale associato <b>CLIFFORD CHANCE</b> ritiene opportuno precisare la necessità di allegare la copia tradotta del prospetto, <u>ove richiesta ai sensi delle previsioni dell'art. 12.</u></p> <p><b><u>Valutazioni</u></b></p> <p>L'osservazione è accolta. Cfr., al riguardo, le valutazioni espresse con riferimento alle osservazioni pervenute sull'art. 11, comma 1, lett. b).</p>	<p><i>comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p>(...)</p> <p>2) <i>Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 1</b></p> <p><b>Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni</b></p> <p>Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:</p> <p>(...)</p> <p>b) l'indicazione delle eventuali difformità del</p>
---	---	---

~~previste dagli schemi applicabili; l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;~~

~~e) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico ;~~

(...)

e) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati **e la copia tradotta del prospetto**<sup>5</sup>.

(...)

---

Nota 5 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa. **Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la**

prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;

c) omissis

(...)

e) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, **e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento**<sup>5</sup>.

(...)

---

Nota 5 **Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta**

conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

**Tavola 2**

**Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni**

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

(...)

*d)* in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati e **la copia tradotta del prospetto**<sup>6</sup>.

(...)

**P'incompletezza iniziale della comunicazione.**

**Tavola 2**

**Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni**

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

(...)

*d)* in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e **la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento**<sup>6</sup>.

(...)

~~6 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.~~ **Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.**

~~6 Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.~~